

Lettera circolare n. 7363/P del 24/10/2001

**OGGETTO: Convenzione IPT 2001 - 2003.**

**Atti soggetti ad IVA. Attività di verifica ex Art. 5.**

**Definizione dei criteri di gestione e delle modalità attuative.**

Nel quadro della recente Convenzione per l'affidamento della gestione IPT per gli anni 2001 - 2003, approvata dal Comitato esecutivo dell'Ente nella seduta del 13 dicembre scorso, è stata disposta una specifica azione di contrasto all'evasione fiscale concernente la verifica delle formalità richieste sulla base di atti soggetti ad IVA; ciò al fine di ottemperare alle nuove direttive delle Amministrazioni provinciali e procedere, contestualmente, ad una più corretta imposizione del tributo provinciale.

Conformemente alla previsione di cui all'Art. 5 della citata Convenzione sono stati, quindi, definiti i criteri di gestione e le modalità esplicative del servizio in oggetto, peraltro già attivato sulla base di una prima serie di indicazioni fornite a tutt'oggi agli Uffici Provinciali dell'Ente.

**Al riguardo, si precisano di seguito le istruzioni connesse all'attività di verifica degli atti soggetti ad IVA che, completando e definendo il quadro delle disposizioni già comunicate in materia, integrano e precisano le direttive attualmente in corso; in particolare:**

1. l'attività di verifica degli atti soggetti ad IVA è svolta dall'Ufficio Provinciale ACI ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni, previa formale determinazione della rispettiva Amministrazione Provinciale che disponga l'attivazione del servizio in oggetto secondo criteri e modalità informate alle linee-guida di cui ai punti successivi;
2. sono oggetto di verifica le formalità basate sugli atti in esame richiesti dall'utenza privata; pertanto, restano escluse dagli adempimenti connessi al riscontro dell'assoggettamento ad IVA le formalità connesse a:
  - prime iscrizioni di veicoli nuovi basate su atti sottoscritti da Concessionari e Rivenditori autorizzati;
  - trascrizioni di atti di vendita rilasciati, per riscatto, da Società di leasing a favore dei locatari;
  - trascrizioni di atti di vendita di veicoli usati trasferiti da Concessionari e Rivenditori autorizzati, già intestatari dei veicoli in base alla legge n. 85/1995, nel regime del margine;
3. ai fini della verifica in oggetto e a corredo delle formalità di cui al precedente punto 2, l'Ufficio ACI acquisisce copia semplice della fattura commerciale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sia indicato, tra l'altro, il numero della fattura commerciale di riferimento ed il tipo di regime IVA applicato; le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono comunicate alla Provincia per i successivi controlli da parte della stessa Amministrazione Provinciale;



4. in mancanza del titolo che comprovi l'assoggettamento ad IVA dell'atto per il quale si procede - copia della fattura commerciale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione -, la relativa formalità di trascrizione al PRA per la quale in sede di presentazione non risulti conteggiata e versata l'imposta provinciale di trascrizione in misura proporzionale viene respinta - previo, si ripete, attento esame della documentazione richiesta ., salva la facoltà di ripresentazione con il pagamento dell'IPT nella misura prescritta.

Resta, quindi, assicurata sulla base dei citati criteri la funzione di presidio connessa alla verifica di una corretta imposizione fiscale degli atti soggetti ad IVA, garantita dall'Ufficio Provinciale ACI - si ribadisce - indipendentemente dalla eventuale sottoscrizione della Convenzione IPT 2001-2003 con la rispettiva Provincia, ma previa formale determinazione di quest'ultima concernente l'espletamento del servizio in oggetto con le modalità descritte. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, che potranno essere richieste al Dr. Antonio Giordano, funzionario di questa Direzione Generale responsabile per l'esame delle questioni connesse alla riscossione dell'IPT - tel. 06.4998.2158/2333 -, è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

Fabio Califano  
Dirigente Generale dei  
Servizi Delegati

**A CURA UFFICIO STUDI AGENZIA ITALIA:**

Come già anticipato precedentemente, la circolare n. 7363/P del 24.10.01 comunicata dall'ACI, chiarisce definitivamente che la trascrizione di atti di vendita rilasciati per riscatto di leasing a favore dei locatari non necessitano di presentazione di copia della fattura di vendita o dichiarazione sostitutiva riferita alla fattura stessa. Per qualsiasi delucidazione in merito, l'Ufficio Studi Agenzia Italia è a Vostra completa disposizione all'indirizzo e-mail: [segreteria@agita.it](mailto:segreteria@agita.it)